

- (5) Il 28 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata formulata in base alla preoccupazione che, successivamente al 1° marzo 2020, le api mellifere e altri insetti utili possano essere messi a rischio dal calabrone asiatico e tenendo conto del fatto che il Ficam D è fondamentale per contenere il pericolo rappresentato dal calabrone asiatico.
- (6) L'autorità competente ha cercato alternative al trattamento dei nidi di calabrone asiatico e al trattamento diretto dei nidi, per esempio tramite esche. Ci vorrà tuttavia ancora tempo per provare e analizzare le alternative al fine di confermarne la praticabilità e l'efficacia e individuare la migliore alternativa al Ficam D.
- (7) Secondo l'autorità competente le prime indagini sulle alternative dimostrano inoltre vantaggi nel trattamento dei nidi di calabrone asiatico con il Ficam D rispetto ad altre alternative. Il trattamento con il Ficam D non richiede applicazioni ripetute, il che evita che vengano liberate regine in grado di fondare nuovi nidi. Il trattamento non mette in agitazione i calabroni, aspetto importante soprattutto quando il trattamento avviene in zone abitate, e non richiede di impregnare il nido, come avviene con i prodotti liquidi, causandone la distruzione e rendendo difficile o impossibile l'esecuzione di importanti analisi di laboratorio, come l'analisi genetica per determinare la connessione tra nidi.
- (8) Poiché il mancato controllo del calabrone asiatico potrebbe mettere in pericolo le api mellifere e altri insetti utili e poiché tale pericolo non può essere contenuto in modo adeguato con altri mezzi, è opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura a determinate condizioni.
- (9) Dato che la misura non è più in vigore dal 2 marzo 2020, la decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito è autorizzato a prorogare il permesso alla messa a disposizione sul mercato e all'uso in ambienti esterni del biocida Ficam D fino alla fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica oppure fino al 3 settembre 2021, se anteriore, tranne che per l'Irlanda del Nord, per la quale può prorogare tale permesso fino al 3 settembre 2021, a condizione di garantire che il prodotto sia utilizzato solo da operatori certificati sotto la sua supervisione.

#### *Articolo 2*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 2 marzo 2020.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2020

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

20CE1642

